



Associazione dei Bed and Breakfast del Lago di Garda

STATUTO

Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente allegato all'atto del 24 Novembre 2011 reg.to il 6 Marzo 2012 al n° 983 serie 3

Art. 1. Sede legale

E' costituita con sede in Monzambano l'Associazione dei Bed and Breakfast del Lago di Garda.

L'Associazione è regolamentata dagli articoli 36 e seguenti del c.c., è apolitica, aconfessionale, ha carattere volontario e non ha fini di lucro né diretto né indiretto.

Art. 2. I Soci

Art. 2.1 All'Associazione possono aderire tutti i soggetti residenti nel territorio circostante il Lago di Garda, titolari di una struttura ricettiva (Bed and Breakfast, Casa Vacanze, Agriturismo, ecc.) così come definita dalle leggi e normative regionali in vigore.

Art. 2.2 I Soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo e all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

Art. 2.3 Le categorie dei Soci sono denominate nel modo seguente:

1. Soci Fondatori: i soci elencati nell'Atto costitutivo del 3 marzo 2003
2. Soci Ordinari: i soci iscritti all'associazione successivamente alla data di costituzione
3. Soci Sostenitori: coloro che, donando liberamente somme di denaro a favore della Associazione, ne permettono un più solido sostentamento.

Art. 2.4 Tutti i soci hanno uguali diritti; ogni socio avente diritto di voto potrà ricoprire cariche sociali.

Hanno diritto al voto i soci fondatori e ordinari maggiorenni che risultino associati alla data dell'assemblea e che siano in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in cui si svolge l'assemblea stessa.

Art. 2.5 La qualità di socio si perde per:

- il venir meno dei requisiti di socio come sopra definiti;
- volontaria decisione del socio che non intende continuare ad aderire all'Associazione

previa comunicazione per iscritto fatta pervenire al Direttivo dell'Associazione (la disdetta non prevede il rimborso della quota di adesione);

- morosità al pagamento della quota sociale senza giustificato motivo, qualora non provveda a regolarizzare entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'invito scritto da parte del Consiglio Direttivo;
- atti che per la loro gravità rechino danni morali o materiali all'Associazione.

Art. 2.6 Qualora il socio decida di non rinnovare l'adesione all'Associazione, dovrà darne comunicazione scritta (anche per mail) entro il 30/11 dell'anno in corso. In caso di mancata comunicazione sarà comunque tenuto al versamento della quota sociale per l'anno successivo.

Art. 3. Scopi sociali

L'associazione ha i seguenti scopi:

- favorire la diffusione dell'ospitalità turistica di tipo familiare soprattutto come cultura, tipicamente legata alla parte più tradizionale della società italiana;
- coordinare le esigenze delle categorie dei soci di cui al punto precedente;
- favorire l'incontro di domanda e offerta tra i soci in materia di alloggio;
- sviluppare la promozione territoriale attraverso i diversi mezzi di comunicazione (social, sito internet, fiere, manifestazioni, ecc.);
- creare una struttura di tipo federativo in cui convogliano le associazioni, gli enti rappresentativi delle categorie in oggetto al fine di creare una rete di soggetti interrelati e sinergici per il raggiungimento degli scopi di cui sopra;
- fornire materiale informativo a tutti gli associati così come a chi ne faccia richiesta sulle novità del settore e sulla vita dell'associazione.

Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

- quote pagate dagli associati come definiti dall'art. 2.3;
- eventuali contributi dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali anche in base alle vigenti norme in materia;
- elargizioni liberali di associati o di terzi (persone fisiche o enti);
- donazioni, eredità e legati di beni mobili e immobili.

Art. 4. Gli organi

L'associazione è costituita dai seguenti organi:

- Assemblea Generale degli associati
- Consiglio Direttivo

Tutte le cariche sono onorifiche.

Art. 5. Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto.

Art 5.1 I compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare il programma annuale di gestione delle attività dell'associazione;
- approvare i bilanci consuntivo e di previsione;
- esprimere inoltre il proprio parere vincolante su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio.

Art. 5.2 L'assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno presso la sede legale o in un altro luogo stabilito e indicato nell'avviso di convocazione per l'approvazione del bilancio di previsione e l'esame del conto consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea si riunirà ogniqualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure ogniqualvolta ne facciano richiesta almeno i due terzi degli associate o i due terzi del Consiglio Direttivo.

Art. 5.3 Le deliberazioni dell'Assemblea verranno prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno i tre quarti dei soci in prima convocazione e la metà più uno dei soci in seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 5.4 Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono le stesse maggioranze di cui al punto 5.3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 5.5 Ogni associato in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta.

Art. 5.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente e in mancanza di entrambi l'Assemblea elegge il Presidente. Segretario dell'assemblea è il segretario dell'associazione. I verbali dell'assemblea, firmati dal Presidente e dal Segretario, fanno testo nei confronti dei soci e di terzi.

Art. 5.7 I Soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta e diretta a ciascun socio per email o whatsapp almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso della convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza con l'elenco degli argomenti da trattare.

Art. 6. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da minimo 5 soci e comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea: il Presidente, il Vice- Presidente e i Consiglieri. I membri del Direttivo devono risultare soci al momento della nomina.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- attribuzione delle cariche di Presidente, Vice-Presidente e Segretario Tesoriere che può essere nominato fra i componenti del Consiglio o anche al di fuori dello stesso;
- studio e formulazione del programma annuale di gestione e delle attività dell'Associazione;
- elaborazione e redazione dei bilanci di previsione e dei consuntivi di gestione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione. Il bilancio deve restare a disposizione di tutti i soci che ne abbiano motivato interesse alla lettura;
- stabilire l'importo annuale delle quote sociali;
- promuovere eventuali modifiche allo statuto da sottoporre all'assemblea dei soci;
- esaminare le domande di ammissione e di dimissione adottando le relative decisioni;
- convocare l'assemblea dei soci;
- vigilare sull'osservanza dello statuto;
- ogni altro compito di ordinaria e straordinaria amministrazione inerente al funzionamento dell'Associazione.

Art. 6.1 Tutte le decisioni vengono prese a maggioranza mediante votazioni che possono essere fatte per appello nominale, per alzata di mano o scrutinio segreto. Non è ammessa la partecipazione per delega. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 6.2 Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni con le seguenti eccezioni:

- sostituzione del componente decaduto in caso di recessione automatica (cessato diritto di appartenenza all'associazione);
- dimissioni volontarie o espulsione per motivi gravi di uno o più componenti.

Il Consiglio Direttivo provvederà a nominare il nuovo consigliere scegliendolo fra gli altri soci. La delibera relativa sarà ratificata in occasione della prima assemblea.

Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

I Membri del Consiglio Direttivo uscente possono essere rieletti.

Art. 7. Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, è responsabile di fronte all'assemblea dei soci del corretto andamento dell'amministrazione sociale, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, svolge opera di vigilanza e di controllo ai fini dell'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, coordina le attività dell'associazione,

convoca l'assemblea su mandato del Consiglio Direttivo stabilendone l'ordine del giorno.
Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, come gli altri consiglieri ed è rinnovabile.
In caso di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente che ne fa le veci a tutti gli effetti.

Art. 8. Segretario

Il Segretario Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio o anche al di fuori dello stesso.

Il Segretario Tesoriere ha il compito di:

- assistere il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea;
- curare la gestione amministrativa dell'associazione.

Art. 9. Esercizi associativi

Gli esercizi associativi hanno la durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e il bilancio d'esercizio dovrà essere approvato dall'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

La quota associativa annuale deve essere versata entro il 15 gennaio dell'anno a cui si riferisce.

Art. 10. I Libri Sociali

L'Associazione terrà:

- Libro verbali Assemblee e del Consiglio Direttivo
- Libro soci

Art. 11. Avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, durante la vita della stessa.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12. Durata e scioglimento

La durata dell'associazione è illimitata.


Il suo scioglimento è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea, all'atto dello scioglimento, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione che sarà devoluto ad associazione con analoghe finalità o a fini di pubblica utilità.

Art.13.



Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

- Niccolò M. Lile
- 
- Eusebio Rinaldi
- Domingo Cocchi
- Zulu Jans